



## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 15 del 05/04/2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. Giorgio Nicola Nicolin e con la partecipazione del Segretario Generale Sig. PASQUALE FINELLI.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	RESTELLO LUCA	X		10	GRANZIERO ORFEO	X	
2	GASPARI GIUSEPPE	X		11	MIRANDOLA FLAVIO	X	
3	DANI EMANUELE	X		12	GIANESIN CHIARA		X
4	NICOLIN GIORGIO NICOLA	X		13	ISATTO ERIKA		X
5	TOTO LEONARDO	X		14	TASSONI LUIGI	X	
6	FUSATO MIRIAM	X		15	PANOZZO LUIGI	X	
7	GALIOFFO FRANCESCO	X		16	DAL MASO ANDREA	X	
8	DE STEFANI FEDERICA		X	17	LAZZARI LUCA	X	
9	CRESTANI ERIKA	X					

Presenti: 14    Assenti: 3

Sono presenti gli Assessori: Castiello Andrea – Dovigo Francesca – Martelletto Ivana – Rosin Paolo.

Il Presidente chiama all'Ufficio di scrutatore i Sig.ri: DANI EMANUELE, FUSATO MIRIAM, PANOZZO LUIGI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente

### OGGETTO:

REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - MODIFICAZIONI



Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'assessore Francesca Dovigo:

PREMESSO che l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 19/06/2014, è stato approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale;

VISTO che con la Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) è stata innovata la disciplina in materia, per cui si rende necessario un adeguamento del Regolamento precedentemente approvato;

VISTO che le principali novità si possono sinteticamente riassumere come segue:

- esenzione dalla TASI dell'abitazione principale (escluse le cat. A/a, A/8 e A/9) sia per il proprietario che la utilizza come tale, che per la quota inquilino/utilizzatore che la destina ad abitazione principale, rimanendo ai fini TASI imponible la quota del proprietario non utilizzatore;
- dal 2016 nel Comune di Lonigo tornano esenti i terreni agricoli;
- riduzione delle aliquote IMU e TASI al 75% per gli immobili locati a canone concordato;
- cambio di modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili appartenenti alle categorie catastali D e E;
- riduzione del 50% della base imponible IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato e che rispettano i requisiti previsti dalla suddetta Legge di Stabilità;
- ulteriori adeguamenti normativi;

DATO atto che si rende, quindi, necessario apportare al Regolamento IUC sopra richiamato le seguenti modificazioni e integrazioni:

- all'art. 1, il comma 3 è modificato e integrato come segue:

Comma 3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), ~~a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile~~ a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- e il comma 6 è sostituito dal seguente:



**Comma 6.** Per i tributi IMU, TASI e TARI i contribuenti potranno usufruire del “Baratto Amministrativo” secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo specifico Regolamento Comunale in materia.

- all'art. 8, i commi 3 e 4 sono sostituiti come segue:

**Comma 3.** Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

**Comma 4.** In considerazione del fatto che all'interno dell'Ente non esistono altre strutture o soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche per occuparsi della pratica, si stabilisce di individuare quale struttura responsabile dell'esame e dell'analisi del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, l'ufficio Tributi nella persona del Funzionario Responsabile di ognuno dei singoli tributi che compongono la IUC.

- all'art. 10, il comma 2 è sostituito come segue:

**Comma 2.** I terreni agricoli sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in quanto il Comune di LONIGO è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

- dopo l'art. 10 è inserito il seguente art. 10-bis:

#### **ART. 10 BIS ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

**Comma 1.** La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

**Comma 2.** Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

**Comma 3.** Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

- all'art. 11, il comma 1 è modificato e integrato come segue:

**Comma 1.** In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) e g) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione



ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- all'art. 12, il comma 2 è abrogato;

- all'art. 14, il comma 1 è sostituito come segue:

**Comma 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**

- all'art 15, il comma 3 è modificato e integrato come segue:

**Comma 3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30%; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.**

**L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.**

- e dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

**Comma 7. L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.**

- dopo l'art. 15 è aggiunto il seguente art. 15-bis:


#### **ART. 15-BIS ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI**

**Comma 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:**

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

**Comma 2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.**



**Comma 3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.**

- all'art. 17, il comma 1 è modificato e integrato come segue:

Comma 1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

**Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».**

- l'art. 19 è sostituito come segue:

**Comma 4. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.**

- all'art 25, il comma 3 è modificato e integrato come segue:

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal relativo regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2002 e **successive modifiche/integrazioni**. In caso di superamento, a seguito di rilievo da parte del servizio comunale di riferimento (su richiesta del gestore del servizio o su richiesta dell'utente interessato), l'utenza sarà esclusa dal servizio, e quindi dall'obbligo del pagamento della tassa, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene accertato il diritto all'esclusione e negli anni successivi.

- all'art. 36, il comma 4 è modificato e integrato come segue:

Comma 4. Alle utenze non domestiche di cui alle categorie 22, 23, 24 e 27, **alle utenze non domestiche relative a persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili**, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici **nel luogo di produzione**, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto



si applica alla quota variabile una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo. Tale denuncia ha effetto dalla data di presentazione o, in caso di acquisto di composter, dalla data risultante dalla ricevuta di acquisto. La dichiarazione dovrà contenere l'accettazione a consentire l'accesso presso l'attività, da parte degli incaricati del Comune o del soggetto gestore del servizio rifiuti, al fine di verificare la reale pratica del compostaggio. Per beneficiare della riduzione deve altresì ricorrere la condizione che l'attività di compostaggio deve essere riconducibile univocamente all'utenza che presenta l'istanza. Chi usufruisce della riduzione di cui al presente comma può conferire al sistema comunale esclusivamente rifiuto umido corrispondente a ossa e gusci di conchiglie.

- all'art. 38, il comma 1 è modificato e integrato come segue:

Comma 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, **prodotti nella superficie soggetta a tassazione**, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero/riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Comma 3. Omissis....

Ammontare dei rifiuti avviati al recupero	% riduzione tariffa
Recupero <b>dal 10</b> fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	15
Recupero dal 25 al 50% dei rifiuti totali prodotti	30
Recupero dal 50 al 75% dei rifiuti totali prodotti	40
Recupero oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti	50

DATO atto che la presente proposta è già stata oggetto di discussione nella seduta della Commissione competente in data 22 marzo 2016;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 15.03.2016, allegato alla presente per farne parte integrante;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, che differisce al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del 2016;

Dibattito:

OMISSIS

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITE la suddetta relazione e la conseguente proposta e ritenuta quest'ultima meritevole di approvazione;

SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Regolamento del Consiglio comunale;



VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'articolo 42, comma 2, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Con voti n. 13 favorevoli e n. 1 astenuto (Lazzari), su n. 14 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato verificato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

### **DELIBERA**

- 1- di approvare le modifiche e integrazioni al “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale” come riportato e illustrato nella parte narrativa e da bozza allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
- 2- di dare atto che le modificazioni e integrazioni del regolamento in oggetto entrano in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della L. 448/2011, il 1 gennaio 2016;
- 3- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del “Portale del federalismo fiscale” entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio.

-----

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

Giorgio Nicola Nicolin

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL SEGRETARIO GENERALE  
FIRMATO DIGITALMENTE dott.

Pasquale Finelli

*Documento sottoscritto con firma digitale*



# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

allegato alla proposta di Deliberazione di  
Consiglio Comunale n° 24 del 22/03/2016

**OGGETTO: REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -  
MODIFICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il parere è favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Lonigo, 30/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 -  
ECONOMICO FINANZIARIO  
Alessia Mistrorigo / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*



VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI (n. 8/2016)

ENTE: COMUNE DI LONIGO

Addì 15 marzo 2016 alle ore 11,00, presso la Sede Municipale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lonigo, nominato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26 febbraio 2015, con la presenza dei signori:

Francesco Santinello	Presidente del collegio
Alessandro Mistrorigo	Componente del collegio
Umberto Andretta	Componente del collegio

Il Presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare ai sensi dell'art. 237 del D.Lgs. 267/2000. E' presente anche la Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, Dott.ssa Alessia Mistrorigo, che assiste alla seduta.

La riunione è stata fissata per esprimere il parere in merito all'approvazione della deliberazione "Regolamento I.U.C. - Imposta municipale unica - modificazioni", che sarà oggetto di una prossima seduta di consiglio comunale;

IL COLLEGIO

Prese in attento esame la proposta della delibera di Consiglio comunale sopra citate e il relativo regolamento;

PRESO ATTO

Del parere favorevole espresso al riguardo dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessia Mistrorigo;

VISTO

il disposto dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall'art.3 lettera o) del Decreto Legge 174 del 10.10.2012;

ESPRIME

un giudizio di congruità, coerenza e adeguatezza del Regolamento IUC proposto e, pertanto dà

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla delibera di cui all'oggetto.


Lonigo, 15.03.2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Francesco Santinello

Dott. Alessandro Mistrorigo

Dott. Umberto Andretta





# CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 05/04/2016

**OGGETTO:** REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA -  
MODIFICAZIONI

### ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data 10/05/2016 la Deliberazione in oggetto viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Lonigo, 11/05/2016

**IL MESSO COMUNALE**  
**Agostino Cremonese / INFOCERT SPA**

*Documento sottoscritto con firma digitale*